



SENTENZA - 33/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente relatore

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59668 del ruolo generale, proposto

dal Sig. XX, rappresentato e difeso, dall'Avv. Claudio Gardelli (C.F.

GRD CLD 72E18 D612Q), nonché dall'Avv. Renzo Filoia (C.F. FLI

RNZ 73R31 H501A), quest'ultimo non abilitato al patrocinio avanti le

magistrature superiori, con domicilio digitale eletto ex art. 16 sexies

D.L. n. 179/2012 presso i seguenti indirizzi di posta elettronica

certificata: claudio.gardelli@firenze.pecavvocati.it o

renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it,

contro

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta

	2	
	elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),	
	Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta	
	elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),	
	Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; posta	
	elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),	
	Antonietta Coretti (codice fiscale CRTNNT58D53L117B; posta	
	elettronica certificata: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e	
	Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica	
	certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) con elezione di	
	domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, Via Cesare	
	Beccaria n. 29,	
	contro	
	per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Toscana, n. 103/2021, pubblicata in data 19 marzo 2021.	
	Uditi alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, svolta con	
	l'assistenza del Segretario dr.ssa Lucia Pellegrino, data per letta, con il	
	consenso delle parti presenti, la relazione, l'Avv. Valentina Minelli	
	per delega dell'Avv. Gardelli difensore del sig. XX l'Avv. Giuseppina	
	Giannico in rappresentanza dell'I.N.P.S., la causa è passata in	
	decisione.	
	Esaminati l'atto di appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di	
	causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Il ricorrente in primo grado, già appartenente all'Arma dei	

Carabinieri, è titolare di pensione computata con sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 vantava una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Ha impugnato la determinazione di pensione dell'INPS, lamentando, che illegittimamente la quota retributiva della sua pensione maturata sino al 31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione dell'aliquota nella percentuale del 44% di cui al comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Con sentenza n. 103/2021, la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che l'applicazione del beneficio di cui all'art. 54, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 possa riconoscersi solo a chi vantava alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni.

3. Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello il sig. XX deducendo la violazione dell'articolo 54 - primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e richiamato l'orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza delle SSRR n. 1 del 2021, ha chiesto l'applicazione del coefficiente del 2,44%.

4. Con memoria in data 7 dicembre 2023 si è costituito in giudizio l'INPS rappresentando di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del Sig. XX con applicazione, sulla

quota retributiva del detto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995. Ha, altresì, affermato che il pagamento sarà disposto sul rateo del mese di febbraio 2024., allegando documentazione a supporto. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata cessata la materia del contendere.

5. Con nota depositata in data 27 dicembre 2023 l'appellante, preso atto della comparsa avversaria in cui è stato comunicato il riconoscimento di quanto richiesto con ricorso, ha concordato per la sopravvenuta carenza di interesse ad agire. In ogni caso ha chiesto la condanna di controparte alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale rappresentando che l'acquiescenza dell'I.N.P.S., manifestatasi tramite il predetto riconoscimento, implica una remissiva accettazione della domanda.

6. All'odierna pubblica udienza, le parti presenti si sono riportate agli atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. La cessazione della materia del contendere costituisce una peculiare fattispecie di estinzione del processo, contenuta in un provvedimento dichiarativo dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso.

Nel caso di specie la richiesta di cessazione della materia del

contendere proposta dall'INPS, è stata oggetto di formale accettazione da parte del difensore dell'appellante, munito del relativo potere, atteso che l'Istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento a norma di quanto statuito dalle sentenze rese dalle Sezioni riunite. Avendo le parti dato atto specificamente nei propri scritti difensivi e in sede di discussione dell'insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ad una pronuncia ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Resta, quindi, unicamente da affrontare il punto relativo alle spese del presente giudizio che l'appellante vorrebbe vedere liquidate a proprio favore da parte dell'INPS in virtù del principio di soccombenza virtuale, notoriamente destinato a disciplinare la sorte delle spese in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte del giudice, sulla base di quello che sarebbe potuto essere l'esito della lite, in assenza di una spontanea esecuzione da parte del convenuto (Cassazione ord. 24714/2022).

Nel caso di specie il Collegio, rilevato il contrasto giurisprudenziale, esistente al momento di proposizione della domanda, stante l'obiettivo controvertibilità della questione, risolta solo a seguito dell'intervento delle Sezioni Riunite di questa Corte e constatati i tempi con i quali l'istituto previdenziale ha provveduto alla riliquidazione, senza irragionevole ed imprudente ritardo, anche in relazione alla notoria mole di lavoro quotidianamente affrontato dall'istituto previdenziale medesimo, ritiene di poter compensare le spese tra le parti.

	6	
	Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	Il Presidente	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 23/01/2024	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	Il Presidente	

